

COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

27.

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
Senatori ALBARELLO e MERZARIO: Decorrenza dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, recante modifica alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato) (2138)	395	DEL NERO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 398
PRESIDENTE	395, 396	DE VIDOVICH 397
BIANCHI FORTUNATO	396	FERIOLI 398
DEL NERO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	396	LIGORI 398
DE VIDOVICH	396	MICELI VINCENZO 397
FERIOLI	396	
LIGORI	396	Votazione segreta:
MICELI VINCENZO	396	PRESIDENTE 399
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
Senatori GAROLI ed altri: Modifica alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive modifiche, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato) (2493)	397	La seduta comincia alle 17,25.
PRESIDENTE	397, 398	DI PUCCIO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).
BIANCHI FORTUNATO	397	Discussione della proposta di legge senatori Albarello e Merzario: Decorrenza dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, recante modifica alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato) (2138).
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Albarello e Merzario: « De-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1975

correnza dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, recante modifica alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive» già approvata dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 maggio 1973.

Su questa proposta di legge riferirò io stesso, sostituendomi al relatore onorevole Ines Boffardi, momentaneamente assente.

Con la legge n. 47 del 1968 erano stati stabiliti nuovi criteri per la liquidazione delle rendite per la inabilità permanente e per gli assegni in caso di morte ai medici che, colpiti da radiazioni da raggi X, avessero subito lesioni. Apportando le opportune modifiche alle prestazioni, la stessa legge n. 47 prevedeva la nuova misura dei contributi, la cui decorrenza era fissata, retroattivamente, dal 1° gennaio 1967. Non vi era invece alcun riferimento esplicito alla data di decorrenza delle prestazioni.

Interpretando il pensiero del legislatore, la decorrenza della prestazione non poteva che essere identica alla decorrenza della prestazione non poteva che essere identica alla decorrenza della nuova contribuzione. Ma, in effetti, si è creata una condizione in cui la prestazione era stabilita a partire da quindicesimo giorno dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta ufficiale*, creando così una sperequazione.

La proposta di legge in discussione già approvata all'unanimità dalla Commissione del Senato, che unifica i due termini di decorrenza, consta di un articolo unico in cui viene fissata la decorrenza delle rendite previste dalla legge n. 47 del 1968 dal 1° gennaio 1967, sanando la situazione in cui si sono venuti a trovare questi benemeriti professionisti.

Sembra, pertanto, necessario approvare sollecitamente la proposta di legge stessa.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MICELI VINCENZO. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista alla proposta di legge, ritenendo che così si possa fare fronte agli inconvenienti derivanti dall'interpretazione della legge n. 47 del 1968. Si era creata infatti, nella categoria dei medici, una situazione di malcontento che questo provvedimento, con una semplice correzione, risolve.

DE VIDOVICH. Il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore di questa

proposta di legge, come già è avvenuto al Senato, in quanto in tal modo si ovvia ad un errore tecnico e si elimina una sperequazione a danno della benemerita categoria dei medici colpiti dalle radiazioni dei raggi X e delle sostanze radioattive.

BIANCHI FORTUNATO. Con il voto favorevole a questa proposta di legge il gruppo della democrazia cristiana intende recepire la volontà e lo spirito dei proponenti, intesi a sanare una sperequazione che era scaturita all'atto dell'applicazione della legge del 30 gennaio 1962, n. 47.

Interventi del genere si impongono ogni qual volta viene data una errata interpretazione delle norme; auspichiamo pertanto che il provvedimento in discussione venga approvato.

LIGORI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo socialdemocratico alla approvazione di questa proposta di legge, che tende a sanare una carenza di ordine tecnico più che ad una vera e propria rivendicazione economica: dal momento che, con la precedente legge, si è stabilita la decorrenza dei contributi, mi sembra che sia lecito e giusto fissare la decorrenza anche per le prestazioni.

FERIOLI. Il gruppo liberale voterà a favore della proposta di legge in discussione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Confermo l'orientamento favorevole del Governo già espresso al Senato.

Come è stato già ampiamente rilevato, si tratta di riparare ad un errore formale che aveva portato una ingiusta sperequazione nel trattamento di questa categoria di medici. È chiaro che, modificando la decorrenza dei contributi, è giusto modificare anche le rendite che nascono da essi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico.

Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Le rendite previste dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, vanno applicate a decorrere dal 1° gennaio 1967.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge senatori Garoli ed altri: Modifica alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive modifiche, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato) (2493).

PRÉSIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Garoli, Argiroffi, Giovannetti, Colombi, Fermariello, Bonazzi, Merzario, Vignolo, Ziccardi e Bianchi: « Modifica alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive modifiche, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive », già approvata dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 7 novembre 1973.

Anche su questa proposta di legge riferirò io stesso, sostituendomi al relatore onorevole Ines Boffardi, momentaneamente assente.

Siamo qui in presenza di un perfezionamento che l'esperienza ci suggerisce come indispensabile nell'applicazione della legge n. 47 del 1968, la quale ha modificato la disciplina vigente sin dal 1958 in materia di assicurazione obbligatoria dei medici colpiti da malattie o da lesioni causate dai raggi X o da sostanze radioattive. La legge citata ha, però, lasciato in vigore, o comunque non si è espressa in modo loro contrario, alcuni articoli della legge n. 93 del 1958.

Ne è derivata l'insufficienza della tutela globale assicurata dalla legge n. 93, del 1958, di fronte al caso di insorgenze subdole o al caso di malattie ad andamento progressivo. Al contrario, la legge n. 47 del 1968, aveva dato una tutela ampia e complessiva. Poiché rimanevano in vigore alcune norme della legge n. 93, si è dato adito ad interpretazioni restrittive. Infatti la legge, riferendosi ai principi della legislazione infortunistica, contemplava soltanto alcuni casi di insorgenza di malattia e non quei casi che genericamente erano stati contemplati dalla legge per la tutela dalle le-

sioni da raggi X. Così, di fronte alla reale insorgenza di nuovi casi, in questi 14 anni si sono posti dei seri dubbi sulla interpretazione della legge.

Gli articoli 1, 2 e 3 della proposta di legge danno alla materia una regolamentazione che non consente alcun dubbio. Sostituiscono gli articoli 8, 11 e 12 della legge n. 93 del febbraio 1958, con una dizione in armonia con la legge n. 47 del 1968.

In relazione al parere espresso dalla V Commissione bilancio, faccio presente che le preoccupazioni per l'equilibrio della gestione, manifestate in quel parere favorevole con osservazioni, ai sensi dei principi generali della legislazione previdenziale e di quanto specificamente previsto dalla vigente disciplina della materia, è già assicurato e può essere mantenuto con opportune variazioni dei contributi, per le quali è competente il ministro del lavoro e sulle quali richiamo la sua attenzione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MICELI VINCENZO. Nonostante alcune perplessità relative all'articolo 2, riteniamo che questa proposta di legge debba trovare l'approvazione del gruppo comunista in quanto mira a tutelare una categoria che paga sulla sua salute le conseguenze della professione esercitata, e cioè i medici colpiti da lesioni per raggi X.

Riteniamo sia importante da parte nostra insistere sul problema dell'attuale limite di dieci anni, considerato dalla categoria interessata dannoso e restrittivo.

de **VIDOVICH.** Il gruppo del MSI-destra nazionale è favorevole ad una rapida discussione ed approvazione della proposta di legge (rimasta ferma per troppo tempo) che, pur non essendo perfetta, è sufficientemente chiara ed è tale da eliminare gli enormi danni che la precedente legge aveva determinato nei confronti delle categorie interessate.

BIANCHI FORTUNATO. Il gruppo democratico cristiano è favorevole alla approvazione della proposta di legge. Questo voto lascia impregiudicata qualsiasi altra iniziativa relativa alla materia dell'articolo 2, giacché il non considerare limiti di sorta nel tempo, almeno su un piano di tecnica assicurativa, potrebbe far muovere alcune eccezioni pratiche.

LIGORI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo socialista democratico, anche perché al Senato il problema è stato ampiamente dibattuto.

FERIOLI. Anche il gruppo liberale voterà a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole alla approvazione della proposta di legge, che consentirebbe di risolvere un problema divenuto sempre più grave. La diffusione degli apparecchi radiologici, sia diagnostici, sia terapeutici, ha fatto sì che gli esposti ai rischi delle radiazioni non siano più solo i radiologi, ma tutta una serie di medici. La proposta di legge estende l'assistenza a qualsiasi medico e con l'articolo 3 si precisa anche che la conservazione del posto non è riservata solo al radiologo, ma a tutti i medici quando si presentino lesioni che non consentano il proseguimento della specifica attività.

Si è ancora rilevato che la revisione del grado di invalidità da rischio radiologico può avvenire oltre i quindici anni previsti dall'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Al Senato si insistette sull'articolo 2 con il quale si eliminava anche il periodo di dieci anni per gli accertamenti derivanti dal contagio. Questo lo diciamo perché in linea di principio il Governo non è contrario all'articolo 2; abbiamo infatti cercato di disciplinare diversamente questa possibilità di accertamento prima dell'insorgenza della malattia professionale al di là dei limiti temporali.

Desidero, inoltre, che risulti a verbale che il secondo comma dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, è stato riportato nell'articolo 1 della proposta di legge in discussione nel testo previsto dalla legge 30 gennaio 1968, n. 47, a solo scopo confermativo.

Rimane, pertanto valido ed efficace il decreto ministeriale 20 marzo 1972 che ha elevato la retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite da lire tre milioni a lire quattro milioni e duecentomila.

Faccio inoltre presente, in ordine al rilievo del presidente Zanibelli circa il parere della V Commissione bilancio, che il ministero provvederà conformemente al suo richiamo in ordine alle variazioni di contributi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

L'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, è successive modifiche di cui alla legge 30 gennaio 1968, n. 47, è sostituito dal seguente.

« Alle rendite per inabilità permanente e per morte e agli assegni una volta tanto in caso di morte sono applicabili le disposizioni contenute nel testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Le revisioni del grado di invalidità non sono soggette al termine di quindici anni disciplinato dall'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite è fissata nella cifra di lire 3 milioni; essa è suscettibile di modifica ogni tre anni, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro della sanità, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni dei medici radiologi. La prima variazione si farà con riferimento all'indice generale di dette retribuzioni accertate per l'anno 1968.

L'importo dell'assegno in caso di morte è pari ad un terzo della retribuzione annua assunta come base per la liquidazione della rendita, in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell'articolo 85 del citato testo unico, a un quarto in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i detti requisiti, e ad un sesto negli altri casi previsti dal predetto articolo 85 ».

(È approvato).

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1975

ART. 2.

L'articolo 11 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, è sostituito dal seguente:

« Qualora il medico in servizio presenti segni di radio-lesioni o di malattia derivante da radiazioni, sarà provveduto, previ opportuni accertamenti medici, alle cure del caso anche con temporanea sospensione dal servizio.

Tali periodi di interruzione dal lavoro saranno considerati periodi lavorativi a tutti gli effetti, anche in deroga a norme particolari eventualmente vigenti ».

(È approvato).

ART. 3.

L'articolo 12 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, è sostituito dal seguente:

« Ove si manifestino lesioni che non permettono la continuazione della specifica attività, l'ente alle cui dipendenze il medico presta servizio dovrà adibirlo ad altre funzioni gerarchicamente ed amministrativamente analoghe, fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti, a meno che non si concreti una inabilità permanente assoluta ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Albarello e Merzario: « Decorrenza dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, recante modifica alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione ob-

bligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive » (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato) (2138):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge senatori Garoli ed altri: « Modifica alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive modifiche, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive » (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato) (2493):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldrovandi, Armato, Baccalini, Becciu, Biamonte, Bianchi Fortunato, Boffardi Ines, Bonalumi, Borra, Borromeo D'Adda, Capra, Cuminetti, de Vidovich, Di Giulio, Di Puccio, Ferioli, Ferrari, Furia, Garbi, Giovannardi, Gramegna, Ligori, Mancini Vincenzo, Miceli Vincenzo, Monti Maurizio, Noberasco, Pavone, Pezzati, Pisicchio, Pochetti, Sgarbi Bompani Luciana, Zanibelli e Zoppetti.

La seduta termina alle 17,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO